CAMERA DEI DEPUTATI

N.276

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Istituto agronomico per l'oltremare (276)

(articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dellarticolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Trasmesso alla Presidenza il 07 ottobre 2010

Prot: RGS 0130139/2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988 n. 177;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro

per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Denominazione)

1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze, di seguito "IAO", di cui alla legge 26 ottobre 1962 n. 1612, di seguito "legge", è riordinato dal presente regolamento.
2. Lo IAO è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero degli affari esteri, di seguito indicato anche come "Ministero", che impartisce le direttive generali cui l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.

Art. 2
(Compiti)

1. Lo IAO svolge i compiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge.
2. Lo IAO in particolare:

a) svolge attività di consulenza, assistenza e supporto operativo del Ministero nel campo tecnico, scientifico e dello sviluppo economico agrario per esigenze connesse ad interventi di cooperazione e di aiuto allo sviluppo in ambito internazionale.
b) effettua studi, progettazione, consulenza, assistenza tecnica, implementazione, monitoraggio e valutazione nei settori dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare, della gestione delle risorse naturali e degli aiuti allo sviluppo sostenibile per interventi di cooperazione internazionale;
c) assicura al Ministero degli affari esteri consulenza e assistenza nel campo dell'agricoltura oltre che l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 comma 5 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 per gli interventi previsti alle lettere a), c), d), e), i) dell'articolo 2, comma 3 della medesima legge;
d) programma attività di formazione, aggiornamento e specializzazione in ambito accademico nei settori di competenza e nel rispetto delle normative vigenti in materia di ordinamento degli studi universitari, provvedendo anche alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, storico e

scientifico mediante ogni opportuna attività di promozione, ivi inclusa quella editoriale.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, lo IAO collabora, anche su incarico del Ministero, con altri enti, istituzioni, organizzazioni italiane ed estere, nonché con gli organismi internazionali multilaterali del settore.

Art. 3
(Organi)

1. Sono organi dello IAO:

   a) il Direttore generale;
   b) il Comitato di gestione.

Art. 4
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri.
2. Il Direttore generale dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni e può essere rinnovato.
3. Il Direttore generale è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dello IAO.
4. Il Direttore generale:
   a) rappresenta lo IAO e lo dirige;
   b) presiede il Comitato di gestione;
   c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo;
   d) dirige gli uffici dello IAO e le relative attività;
   e) conferisce gli incarichi ai dirigenti dello IAO;
   f) svolge tutte le altre funzioni ed attività amministrative individuate dal Regolamento di cui all'articolo 7.

5. Il Direttore generale trasmette al Ministro degli affari esteri una relazione annuale sui risultati dell'attività dello IAO.

Art. 5
(Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione è composto da quattro membri, nonché dal Direttore generale, che lo presiede.
2. I componenti del Comitato di gestione, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, sono così designati:
   a) 2 componenti dal Ministro degli affari esteri;
   b) 1 componente dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
   c) 1 componente dal Ministro dell'ambiente e del territorio.

3. I membri del Comitato di gestione durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati.
4. Il Comitato di gestione svolge funzioni di programmazione delle attività dello IAO e di monitoraggio e verifica della loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi del Ministro degli affari esteri.
5. In particolare, il Comitato di gestione su proposta del Direttore generale:
   a) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;
   b) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
   c) delibera la pianta organica, gli atti organizzativi e regolamentari generali.
6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato di gestione, fatti salvi eventuali rimborsi per spese di missione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6
(Regolamento di organizzazione)

1. L'organizzazione e il funzionamento dello IAO sono disciplinati con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il regolamento di cui al comma 1, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

   a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3, nonché dell'ufficio monocratico di controllo interno;

   b) le attività amministrative, contabili e finanziarie, nonché la gestione e la conservazione del patrimonio;

Art. 7
(Amministrazione e contabilità)

1. Lo IAO provvede alla gestione amministrativa e contabile con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8
(Personale)

1. Al personale dipendente dall'Istituto Agronomico d'oltremare si applica la disciplina giuridica ed economica prevista per il personale del comparto Ministeri.

2. Restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Art. 9
(Fonti di finanziamento)

1. Al conseguimento dei fini istituzionali lo IAO provvede, ai sensi dell'art. 12 della legge:

a) con il contributo dello Stato, da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;
b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni nazionali e internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.
e) mediante la costituzione e la partecipazione a società miste con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art.10
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612.

Articolo 11
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Direttore generale dello IAO in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento è confermato nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato, ovvero del rinnovo nell'incarico.
2. Fino alla nomina del Comitato di gestione, è confermato nelle funzioni il Comitato in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.